

circ. n. 04/658 del 18/04/1997

Oggetto: Regolamenti del Consiglio delle Comunità Europee n. 1552/89 del 29/5/1989 e n.1355/96 dell'8/7/1996 - Istituzione contabilità per importi accertati e riscossi a titolo di risorse proprie.

Il Regolamento n.1552/89 del 29/5/1989 del Consiglio delle Comunità Europee (all.1) ha imposto agli Stati membri di tenere una contabilità ad hoc, relativa alle risorse proprie, con l'obbligo di separare contabilmente i diritti accertati e riscossi da quelli che, sia pure accertati, non risultano riscossi. Inoltre lo stesso testo ha ridefinito il concetto di "accertamento" dei diritti, ai fini della contabilità di cui sopra.

Con Regolamento n.1355/96 dell'8/7/1996, (all.2), poi, sono state apportate delle modifiche al precedente, basate, tra l'altro, sulla necessità di migliorare la trasparenza del sistema delle risorse proprie e l'informazione dell'autorità di bilancio, nonché di tenere, da parte degli Uffici incaricati, i documenti giustificativi delle riscossioni effettuate, e per attuare un migliore sistema di sorveglianza da parte degli Stati membri sull'esazione dei diritti suddetti.

Alla luce di quanto disposto dai predetti testi comunitari, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha, pertanto, l'obbligo di riconsiderare il meccanismo di accertamento e riscossione delle risorse proprie, che, per quanto di propria competenza, corrispondono ai dazi doganali per qualsiasi importo risultino dovuti, sui tabacchi immessi fraudolentemente in consumo e per i quali gli stessi non risultino pagati.

A questi ultimi vanno aggiunte le somme dovute a titolo di dazio sulla parte dei tabacchi lavorati di provenienza extracomunitaria, sequestrati dagli Organi di Polizia Giudiziaria, per i quali sia stato disposto il reimpiego secondo quanto previsto dai verbali di perizia, MOD. T10, redatti dalle Manifatture Tabacchi competenti.

A tal fine, e per rispondere allo spirito del legislatore comunitario, si ritiene opportuno riorganizzare la materia e, quindi, adottare un modello di contabilità idoneo alle esigenze del caso e conforme, nei limiti del possibile, a quello in uso presso gli Uffici doganali per le medesime esigenze di servizio.

L'istituzione di tale modello di contabilità dovrà essere funzionale sia alle comunicazioni da rendere - ai sensi dei citati Regolamenti alla Commissione Europea per il tramite della Direzione Generale dei Monopoli nonché per le informazioni da inviare alla Ragioneria Provinciale. Ciò consentirà agli organi di controllo, in ogni momento si rendesse necessario, un capillare riscontro tra le somme riscosse e quelle versate al bilancio comunitario nonché tra gli importi accertati e non riscossi e quelli iscritti nella contabilità separata.

Pertanto, a far data dal ricevimento della presente circolare, la contabilità relativa alle risorse proprie dovrà essere tenuta secondo le istruzioni qui di seguito riportate.

TIPI DI CONTABILITA' NECESSARI

La normativa comunitaria individua la necessità di istituire, per la trattazione delle risorse proprie, due tipi di contabilità d'ora in poi chiamate contabilità ordinaria (o di tipo A) e separata (o di tipo B).

La contabilità ordinaria è funzionale ad individuare tutte le somme corrispondenti alle risorse proprie comunitarie la cui riscossione è già avvenuta ovvero sia di sicura realizzazione in quanto relativa ad importi coperti da garanzia. Dal momento dell'iscrizione in tale tipo di contabilità lo Stato membro assume l'obbligo di versare, nel mese di riferimento la somma contabilizzata.

Ne consegue che, laddove la riscossione non sia avvenuta contestualmente all'accertamento, ovvero non risulti prestata alcuna garanzia, o sia instaurato un contenzioso sulla situazione che ha generato l'accertamento, quest'ultimo andrà iscritto nella contabilità separata, che non impone una diretta responsabilità sul buon fine dell'esazione delle somme ma sol tanto l'impegno ad attivare le procedure coattive di riscossione.

ACCERTAMENTO

La nozione di accertamento delle risorse proprie è stata affermata dal Regolamento 1552/89 e risulta immodificata nella sostanza dal successivo 1355/96, che è intervenuto sul punto unicamente per modificare la data a cui l'accertamento si riferisce. Si può pertanto affermare che un diritto delle Comunità si considera accertato quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale e precisamente:

1. la quantificazione dei diritti fatta dall'ufficio competente non appena quest'ultimo disponga di tutti gli elementi necessari per procedere al calcolo del loro ammontare;
2. la comunicazione dell'ammontare dei diritti dovuti al debitore, qualora ne sia nota l'identità.

Pertanto, all'arrivo di un verbale da parte di un Organo di Polizia Giudiziaria che denuncia il consumo in frode di tabacchi lavorati esteri, l'Ispettorato provvederà a verificare se sussistano entrambe le predette condizioni e, nel caso affermativo, il diritto delle Comunità sarà da considerare immediatamente accertato, ai sensi di quanto modificato con il Regolamento più recente.

Nello stesso giorno in cui l'accertamento si verifica, verrà emesso, nei confronti del trasgressore, un invito a pagare una somma corrispondente all' ammontare di tutti i diritti evasi per il consumo in frode. Tale invito sarà spiccato, indipendentemente dal giudizio penale che si instaura, a seguito della denuncia all' Autorità Giudiziaria, in quanto l'accertamento degli organi verbalizzanti costituisce a carico dei trasgressori, ai sensi dell'art. 36 del T.U.L.D., approvato con D.P.R. 23/1/1973 n,43, un'obbligazione tributaria per i diritti non pagati sui prodotti consumati in frode; obbligazione che è, immediatamente esigibile dall'Organo competente.

Si rammenta, inoltre, che la prescrizione per la riscossione della somma suddetta matura in tre anni dalla data dell'accertamento. Per evitare il verificarsi della stessa è fatto pertanto carico agli Ispettorati di interromperne i termini, reiterando, prima del decorso di triennio, atti idonei a mantenere fermo il diritto alla riscossione.

Alla stessa data dell' accertamento, qualora non segua immediatamente la riscossione delle somme dovute, ovvero non sia prestata idonea garanzia, l'importo corrispondente al diritto proprio delle Comunità, ossia il dazio doganale, verrà registrato su un apposito e separato registro modo 227, da adattare alle esigenze del caso, che costituirà la cd. contabilità separata.

L'impostazione di tale registro dovrà essere realizzata secondo il seguente schema:

1. CARTCO Numero d'ordine - data - soggetto passivo d'imposta - causale del credito - riferimento al registro generale dei contesti _ dazio - annotazioni.
2. SCARICO Riferimento al carico – numero – bollette di riscossione (modello – numero e serie – data) – annullamento o riduzione (causale – data) – dazio – annotazioni.

Decorsi dieci giorni dalla notifica dell'invito di cui sopra, in assenza di riscossione di tutte le somme richieste, il Sig. Contabile provvederà ad emettere, ai sensi del R.D. 639/1910, un I ingiunzione di pagamento vidimata dal Pretore competente.

La parte alla quale è stato ingiunto il pagamento potrà produrre opposizione al Pretore competente per contestare la richiesta. Il rigetto di tale opposizione, ovvero la mancata presentazione di quest'ultima nei termini di legge, consentirà all' Ispettorato di continuare la procedura per la riscossione coattiva delle somme.

Qualora si renda necessario apportare delle rettifiche all'importo richiesto - sia in sede di autotutela, sia a seguito di eventuale pronuncia pretorile sull' opposizione, ovvero in caso di pronuncia dell' Autorità Giudiziaria sul reato - l'Ispettorato vi procederà applicando, dal quel momento, la procedura sopra esposta, con una nuova comunicazione al trasgressore.

Inoltre le rettifiche saranno riportate nella contabilità prevista dall' art. 6 paragrafo 2 del Regolamento 1552/89: nel registro Z27 all'uopo istituito, pertanto, verrà iscritto l'importo rettificato al posto di quello originario; alla stessa maniera si opererà per l'iscrizione nella contabilità ordinaria che è di seguito descritta.

L'art.1 punto 5) lettera a) del Regolamento 1355/96 ha poi inserito il paragrafo I bis all' art. 6 del precedente testo del 1989. Tale disposizione impone che la chiusura contabile relativa alle risorse proprie venga effettuata non prima delle ore tredici dell' ultimo giorno feriale del mese .nel quale è stato effettuato l'accertamento. Ne consegue che non sarà possibile chiudere le contabilità separata ed ordinaria prima della scadenza di tale termine, ai fini delle comunicazioni da rendere di cui si farà menzione in seguito.

Relativamente poi agli importi dovuti alla Comunità, quali dazi sul tabacco reimpiegato, l'accertamento è da considerarsi realizzato all'arrivo del verbale di perizia (T10) dal quale si rilevi la suddetta destinazione. In tali casi, peraltro, il debito nei confronti della CEE, risultando di sicuro versamento, sarà iscritto al momento dell' accertamento nel registro della contabilità ordinaria, con le modalità qui di seguito descritte.

RISCOSSIONE

Fatte salve le somme pagate a titolo di sanzione, a seguito della sentenza penale di condanna (per le quali l'Ispettorato continuerà ad emettere bolletta 220) per la riscossione di tutti gli importi a titolo di diritti evasi verrà emessa separata bolletta A22 del "Registro a matrice e figlia delle bollette di importazione definitiva e per la riscossione dei diritti accessori - a rigoroso rendiconto. Sulla copertina riepilogativa di tale registro verranno riportate, in ordine cronologico, le bollette emesse e verrà effettuata la chiusura contabile, con riferimento separato alle somme costituenti risorse proprie.

Rimarrà in uso il registro A12 per l'iscrizione delle bollette Z20. Le bollette A22 sono invece iscritte, in ordine cronologico, sul registro A12 ter nella prima parte riservata al carico. Nella seconda parte scarico si segnano, invece, in distinte colonne le somme ripartite secondo i vari capitoli di destinazione, annotando gli estremi delle quietanze di entrata e delle bollette di esito.

Gli Ispettorati Compartimentali adotteranno, come registro riassuntivo di tutti gli introiti, il modo A40 che costituirà anche il riferimento per la contabilità ordinaria delle risorse proprie ai sensi dell'art.6 paragrafo 2 lettera a) del Regolamento 1552/89. In tale registro saranno riportati, al momento dell'accertamento tutti gli importi accertati e riscossi immediatamente, ovvero di sicura esazione perchè coperti da garanzia. Saranno altresì iscritte immediatamente in tale registro tutte le somme dovute alle Comunità a titolo di risorse proprie sul tabacco reimpiegato a seguito del disfacimento dei prodotti di contrabbando sequestrati.

Infine saranno riportati in tale registro gli importi, già registrati in contabilità separata a titolo di dazio, dei quali sia intervenuta la riscossione: in tal caso contestualmente al carico in contabilità ordinaria sarà operato lo scarico dello Z27 separato, riportando gli estremi della relativa bolletta A22.

Ferma restando la destinazione finale di bilancio per le somme introitate a titolo di IVA e sovrainposta di confine che continueranno ad affluire sul cap.1800 - CAPO IV come disposto con la circolare 04/5342 del 16/10/1991 i dazi saranno invece versati sul cap. 3970 in entrata del bilancio dello Stato per il successivo deflusso al bilancio comunitario, così come autorizzato dal Ministero del Tesoro con nota n.216040 del 9/12/1996 (all.3).

Con cadenza mensile, poi, dovranno essere compilati:

- il modello A66 bis, nel quale l'accertamento delle somme riscosse viene ripartito secondo i diversi capitoli del bilancio cui le stesse sono destinate;
 - il modello A66 ter, nel quale gli introiti sono suddivisi per natura dei diritti evasi, individuando in particolare il dazio riscosso;
 - il modello A66 quater, o quadro AI, da allegare ai modelli A66 bis e ter, nel quale riportare la situazione integrativa dell'accertamento delle risorse proprie delle Comunità Europee, al fine di individuare i dazi riscossi ed eventuali vicende modificative (es. rimborsi). Per la compilazione del quadro AI appena descritto gli Ispettorati si avvarranno degli elementi riportati sul registro A40.
- I modelli appena descritti saranno inviati, entro dieci giorni dalla compilazione, alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato, per il successivo inoltro alla Commissione Europea per il tramite della Ragioneria Generale.

Tutti i registri ed i modelli menzionati nella presente circolare saranno forniti dalla competente Direzione Centrale Equipaggiamenti e Ricerca Divisione Provvista Materie Sussidiarie, interessata a realizzare apposita gara per la fornitura dei medesimi. Alla medesima Divisione saranno indirizzate anche tutte le richieste di stampati, già utilizzati, la cui dotazione dovesse risultare carente.

Si fa in ogni caso riserva di far pervenire un fac-simile dei modelli, non già allegati alla presente circolare, al fine di consentire, in attesa della prima fornitura e della conseguente possibilità di compilazione un approfondimento delle incombenze derivanti dalla presente circolare.

Per i registri di cui si è fatto menzione, che non siano già in uso, gli Ispettorati si dovranno attenere, anche ai fini della chiusura dei medesimi, alle indicazioni contenute nel D.M. 30 giugno 1938 di cui si allega stralcio relativo (all.4), fatte salve le discordanze dovute alle disposizioni della presente circolare.

COMUNICAZIONI

Con riferimento alle comunicazioni da rendere, si richiama l'attenzione dei Sigg. Ispettori su quanto innovato con il Regolamento 1355/96 al punto 5) lettere c) e d).

1. Per un preciso rispetto dei termini sanciti in tale normativa, infatti, entro i dieci giorni successivi al mese nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento iscritto in contabilità ordinaria (riscossioni effettuate anche per importi precedentemente iscritti in contabilità separata debiti coperti da garanzia, verbali di perizia T10) gli Ispettorati invieranno alla scrivente un estratto mensile della contabilità relativa alle risorse proprie (dazi).

Tale estratto sarà composto dal summenzionato quadro AI (modello A66 quater) al quale verranno allegati i prospetti di cui all'unito schema (all.5):

- a) Estratto dei diritti accertati nel mese di riferimento, come risulta dalla contabilità ordinaria. La terza colonna sarà compilata soltanto se la riscossione effettuata si riferisce ad un accertamento scaricato dalla contabilità separata. Le righe da tener presente ai fini della compilazione sono quelle contrassegnate dai numeri 1210 e 12 (per i totali).
- b) Foglio complementare. Anche in tal caso la seconda colonna sarà compilata solo nel caso di scarico dalla contabilità B, la terza solo se oggetto di precedente comunicazione perchè riferito ad un caso di frode di importo superiore Cl. - 10000 ECU. La quarta colonna corrisponderà all'ammontare complessivo dei diritti iscritti in contabilità separata od ordinaria (in tal ultimo caso dovrà corrispondere all'importo della successiva colonna 5 salvo i casi di somma coperta da garanzia o di accreditamenti per il tabacco reimpiegato ancora da effettuare) .
- c) Allegato all'estratto di cui al punto a). Tale prospetto, comunque da inviare, sarà compilato solo in seguito a irregolarità o ritardi. Lo si compilerà sicuramente in sede di accrediti da iscrivere in contabilità A per il tabacco da reimpiegare in seguito a perizie compiute dal 1994 in poi.
2. Entro il termine, di 10 giorni dalla fine di ogni trimestre, saranno, invece, trasmessi gli estratti della contabilità relativa ai diritti iscritti in contabilità separata (Mod.Z27 separato), secondo i prospetti che si allegano (all. 6). La colonna 5 del prospetto da firmare dovrà corrispondere alla colonna 5 del foglio complementare di cui al precedente punto 1b). Sarà poi compilato anche l'ulteriore estratto allegato per il successivo invio alla Commissione Europea.
 3. Nel termine improrogabile di 30 gg. che seguono la fine di ogni trimestre, sarà poi comunicata alla Direzione la descrizione delle frodi e delle irregolarità già individuate, relative a dazi per un importo superiore a 10.000 ECU.

Al riguardo si farà uso dalle unite schede con le relative istruzioni (all.7).

Si precisa che la rilevazione sopradescritta avrà luogo quando l'importo superi i 10.000 ECU, sia esso riferito ad un l unico accertamento, sia esso riferito a più operazioni identiche che facciano presumere un' unitarietà della frode o dell'irregolarità commessa.

Come già comunicato, poi, con la precedente circolare n.04/6581 del 17/10/1996, a sostegno di ogni comunicazione trimestrale sarà trasmessa una scheda di aggiornamento di tutti i precedenti contesti, relativi alle violazioni di importo sopradescritto ancora pendenti. La suddetta rilevazione verrà effettuata tenendo conto degli elementi riportati nel Regolamento n.1355/96 all'art.5 lettera d) ultima parte. A tal fine, i Sigg. Ispettori si avvarranno dello schema che si allega (all. 8).

ACCERTAMENTI GIA EFFETTUATI

I Sigg. Ispettori provvederanno ad inserire nella prima rilevazione della sopradescritta contabilità, ordin- '5n e separata, tutti i contesti per i quali si è rilevato un consumo in frode.

Per gli stessi si avrà comunque cura di indicare con una postilla la data dell' iniziale accertamento, delle eventuali riscossioni o di altre vicende interessanti il medesimo contesto.

Si procederà inoltre all' emissione dell' invi to a pagamento e degli atti conseguenti con le modalità sopradescritte.

Per le eventuali somme riscosse ed introitate, già versate sul cap.1800 capo IV del bilancio dello Stato, i Sigg. Ispettori daranno comunicazione alla scrivente per le opportune istruzioni al fine di consentire il deflusso al bilancio comunitario.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si raccomanda il rispetto dei termini e delle procedure richiamate nella presente circolare.